

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 363

a iniziativa del Consigliere Biancani

presentata in data 11 maggio 2020

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2020, N. 4
“NORME IN MATERIA DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA
DEI RIFIUTI NELLA REGIONE MARCHE”
E ALLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2020, N. 9
“NORME IN MATERIA DI UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI”

Art. 1

(Modifiche agli articoli 1 e 4 della l.r. 4/2020)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2020, n. 4 (Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella regione Marche) le parole: “nelle forme dell'autocompostaggio, del compostaggio di prossimità e del compostaggio di comunità” sono soppresse.

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. n. 4/2020 le parole: “le forme di compostaggio di cui all'articolo 1” sono sostituite dalle seguenti: “l'autocompostaggio ed il compostaggio di comunità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2”.

Art. 2

(Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 9/2020)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 2020, n. 9 (Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari) sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Il divieto di cui al comma 1 si applica nel territorio regionale dal giorno successivo all'approvazione del piano regionale di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 94 del d.lgs. 152/2006, che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

1 ter. Sino alla data di entrata in vigore del piano regionale di cui al comma 1 bis resta valido nel territorio regionale il divieto di spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi previsto dalla medesima lettera c) del comma 4 dell'articolo 94 del d.lgs 152/2006.”.

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9/2020 dopo la parola: “derivazioni” sono inserite le seguenti: “e il piano regionale di utilizzazione di cui al comma 1 bis dell'articolo 1”.

Art.3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.